



Il nuovo codice dei contratti pubblici di appalto e il futuro del mercato pubblico delle costruzioni

La partecipazione delle MPMI alla luce delle nuove disposizioni del T.U. appalti

Venezia-Mestre, 3 aprile 2023

Maria Grazia Bortolin

PMI

Le «PMI» sono da intendersi quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione -Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

PMI

MEDIE IMPRESSE

imprese che hanno meno di **250 occupati** e un fatturato annuo non superiore a **50 milioni di euro**, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a **43 milioni di euro**

PICCOLE IMPRESSE

imprese che hanno meno di **50 occupati** e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a **10 milioni di euro**

MICRO IMPRESSE

imprese che hanno meno di **10 occupati** e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a **2 milioni di euro**

**La partecipazione delle
MPMI
nelle Direttive appalti e
concessioni**

Direttiva 2014/24/UE



► CONSIDERANDO 2

Obiettivi revisione precedenti direttive del 2004

*“A tal fine, la normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe essere rivista e aggiornata in modo da **accrescere l’efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici** e permettendo ai committenti di farne un miglior uso per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. È inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare la certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia”.*

Direttiva 2014/24/UE



► CONSIDERANDO 56

Aggregazione della domanda e partecipazione delle PMI

*“Nei mercati degli appalti pubblici dell’Unione si registra una forte tendenza all’aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici, al fine di ottenere economie di scala, ad esempio prezzi e costi delle transazioni più bassi nonché un miglioramento e una maggior professionalità nella gestione degli appalti. Questo obiettivo può essere raggiunto concentrando gli acquisti in termini di numero di amministrazioni aggiudicatrici coinvolte, oppure in termini di fatturato e di valore nel tempo. **Tuttavia, l’aggregazione e la centralizzazione delle committenze dovrebbero essere attentamente monitorate al fine di** evitare un’eccessiva concentrazione del potere d’acquisto e collusioni, nonché **di preservare la trasparenza e la concorrenza e la possibilità di accesso al mercato per le PMI”**.*

Direttiva 2014/24/UE



► CONSIDERANDO 78

Suddivisione in lotti: criteri per la suddivisione

“È opportuno che gli appalti pubblici siano adeguati alle necessità delle PMI. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate ad avvalersi del Codice europeo di buone pratiche, di cui al documento di lavoro dei servizi della Commissione del 25 giugno 2008, dal titolo «Codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici», che fornisce orientamenti sul modo in cui dette amministrazioni possono applicare la normativa sugli appalti pubblici in modo tale da agevolare la partecipazione delle PMI. A tal fine e per rafforzare la concorrenza, **le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero in particolare essere incoraggiate a suddividere in lotti i grandi appalti. Tale suddivisione potrebbe essere effettuata su base quantitativa, facendo in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle PMI, o su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti, per adattare meglio il contenuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle PMI o in conformità alle diverse fasi successive del progetto....**

Direttiva 2014/24/UE



► CONSIDERANDO 78

Suddivisione in lotti come regola generale

*L'entità e l'oggetto dei lotti dovrebbero essere determinati liberamente dall'amministrazione aggiudicatrice che, in conformità delle pertinenti norme sul calcolo del valore stimato dell'appalto, dovrebbe anche avere la facoltà di aggiudicare alcuni dei lotti senza applicare le procedure previste dalla presente direttiva. L'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe avere il dovere di esaminare se sia appropriato suddividere gli appalti in lotti mantenendo la facoltà di decidere autonomamente sulla base di qualsiasi motivo ritenga rilevante, senza essere soggetta a supervisione amministrativa o giudiziaria. **Se l'amministrazione aggiudicatrice decide che non è appropriato suddividere l'appalto in lotti, la relazione individuale o i documenti di gara dovrebbero contenere un'indicazione dei principali motivi della scelta dell'amministrazione aggiudicatrice.** Tali motivi potrebbero, per esempio, consistere nel fatto che l'amministrazione aggiudicatrice ritiene che **tale suddivisione possa rischiare di limitare la concorrenza o di rendere l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico o troppo costosa, ovvero che l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti possa rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto...***

Direttiva 2014/24/UE



► CONSIDERANDO 78

Suddivisione in lotti negli appalti di minore rilevanza economica e pagamento diretto ai subappaltatori

*Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di andare oltre nei loro sforzi intesi a facilitare la partecipazione delle PMI al mercato degli appalti pubblici **estendendo agli appalti di entità minore la portata dell'obbligo di esaminare se sia appropriato suddividere gli appalti in lotti per appalti di entità minore, obbligando le amministrazioni aggiudicatrici a fornire una motivazione della decisione di non suddividere in lotti o rendendo la suddivisione in lotti obbligatoria in determinate condizioni.** Allo stesso fine, gli Stati membri dovrebbero anche avere la facoltà di creare **meccanismi per il pagamento diretto ai subappaltatori**".*



Direttiva 2014/24/UE



► Articolo 46 - Suddivisione degli appalti in lotti

“1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati e possono determinare le dimensioni e l’oggetto di tali lotti.

*Tranne che per gli appalti la cui suddivisione sia stata resa obbligatoria a norma del paragrafo 4 del presente articolo, **le amministrazioni aggiudicatrici indicano i motivi principali della loro decisione di non suddividere in lotti**; tali motivi sono riportati nei documenti di gara o nella relazione unica di cui all’articolo 84.*

.....

*4. **Gli Stati membri possono attuare il secondo comma del paragrafo 1 rendendo obbligatorio aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati a condizioni da definire** conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto dell’Unione. In tali casi si applicano il paragrafo 2, primo comma e, se del caso, il paragrafo 3.”*

Direttiva 2014/24/UE



► CONSIDERANDO 83

Requisiti economico-finanziari

“Requisiti eccessivamente severi relativi alla capacità economica e finanziaria spesso costituiscono un ostacolo ingiustificato alla partecipazione delle PMI agli appalti pubblici. Eventuali requisiti dovrebbero essere attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto. In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero essere autorizzate a esigere che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo che sia sproporzionato rispetto all’oggetto dell’appalto; il requisito non dovrebbe di norma superare, al massimo, il doppio del valore stimato dell’appalto. Tuttavia, in circostanze debitamente giustificate, dovrebbe essere possibile applicare requisiti più rigorosi. Tali circostanze potrebbero riguardare gli alti rischi connessi alla esecuzione dell’appalto o il fatto che la sua tempestiva e corretta realizzazione è di fondamentale importanza, ad esempio in quanto costituisce un presupposto necessario per l’esecuzione di altri appalti”.

Direttiva 2014/24/UE



► CONSIDERANDO 124

MONITORAGGIO PARTECIPAZIONE PMI

*“Dato il potenziale delle PMI per la creazione di posti di lavoro, la crescita e l’innovazione, è importante incoraggiare la loro partecipazione agli appalti pubblici, sia tramite disposizioni appropriate nella presente direttiva che tramite iniziative a livello nazionale. Le nuove disposizioni della presente direttiva dovrebbero contribuire al miglioramento del livello di successo, ossia la percentuale delle PMI rispetto al valore complessivo degli appalti aggiudicati. Non è appropriato imporre percentuali obbligatorie di successo, ma **occorre tenere sotto stretto controllo le iniziative nazionali volte a rafforzare la partecipazione delle PMI, data la sua importanza**”.*



Direttiva 2014/24/UE



ALLEGATO V

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI

PARTE D

Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati

(di cui all'articolo 50)

.....

11. Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalto, compresi:

a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese;

.....

12. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:

a) informazioni che specificano se l'aggiudicatario è una piccola e media impresa;

.....

PARTE F

Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati di un concorso (di cui all'articolo 79, paragrafo 2)

11. Nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del vincitore/i del concorso e indicazione del fatto che il vincitore/i vincitori sono piccole e medie imprese.

Direttiva 2014/24/UE



GOVERNANCE

Articolo 83

Applicazione

3.

Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni **gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di controllo contenente** se del caso **informazioni** sulle cause più frequenti di scorretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme, **sul livello di partecipazione delle PMI agli appalti pubblici** e sulla prevenzione, l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti.

4. Gli Stati membri provvedono affinché:

a) siano **disponibili gratuitamente orientamenti e informazioni per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione sugli appalti pubblici, al fine di assistere le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici, in particolare le PMI, nella corretta applicazione della normativa dell'Unione in materia, e....**

NORMATIVA NAZIONALE DI RECEPIMENTO

15

► D.Lgs. 50/2016

Allegato XIV

Informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi nei settori ordinari e speciali

D - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 98)

11. Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalto, compresi:

- a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese;**

.....

12. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:

- a) informazioni che specificano se l'aggiudicatario è una piccola e media impresa;**

.....

► Nuovo Codice dei contratti

ALLEGATO II.6

Informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi nei settori ordinari

D - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 111)

11. Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalto, compresi:

- a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese;**

.....

12. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:

- a) informazioni che specificano se l'aggiudicatario è una piccola e media impresa;**

.....

NORMATIVA NAZIONALE DI RECEPIMENTO

16

► D.Lgs. 50/2016

Art. 212- Indirizzo e coordinamento

Comma 3

*Entro il 18 aprile 2017 e successivamente **ogni tre anni**, la Cabina di regia, anche avvalendosi di ANAC, presenta alla Commissione una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause più frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme, **sul livello di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici** e sulla prevenzione, l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti e di concessioni.*

► Nuovo Codice dei contratti

Articolo 221 - Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia. *Governance dei servizi*

Comma 6

***Ogni anno** la Cabina di regia, anche avvalendosi dell'ANAC, presenta alla Commissione una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause più frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme, **sul livello di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici** e sulla prevenzione, l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti e di concessioni.*

La partecipazione delle MPMI

Le misure previste
dal legislatore nazionale

LA LEGGE DELEGA

Legge 21 giugno 2022, n. 78 “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”

Art. 1.

Delega al Governo in materia di contratti pubblici

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

GOLD PLATING

a) **perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse**, ferma restando l'inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza, **al fine di assicurare l'apertura alla concorrenza e al confronto competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese,....**


.....

SUDDIVISIONE IN LOTTI

d) **previsione, al fine di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, di criteri premiali per l'aggregazione di impresa**, nel rispetto dei principi unionali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici, della **possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, con obbligo di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione, nonché del divieto di accorpamento artificioso dei lotti**, in coerenza con i principi dello Small Business Act, di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM(2008) 394 definitivo), del 25 giugno 2008, **anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità;**

1. LA SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. LA SUDDIVISIONE IN LOTTI



► D.Lgs. 50/2016

Art. 3- Definizioni

qq) «**lotto funzionale**», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

ggggg) «**lotto prestazionale**», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto (definizione inserita dal D.Lgs. 56/2017).

► Nuovo Codice dei contratti

ALLEGATO I.1


Articolo 3 - Definizioni delle procedure e degli strumenti

s) «**lotto funzionale**», uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

t) «**lotto prestazionale**», uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;

u) «**lotto quantitativo**», uno specifico oggetto di appalto o concessione funzionalmente autonomo da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto adeguato alla capacità economico-finanziaria delle medie e piccole imprese;

1. LA SUDDIVISIONE IN LOTTI




LOTTO «QUANTITATIVO»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

«3.3. Sulla scorta dei lavori della Commissione si è deciso di aggiungere ai lotti funzionali e a quelli prestazionali anche quelli quantitativi. In proposito l'indicazione degli economisti è stata nel senso che tale specificazione non fosse strettamente indispensabile, ma che l'aggiunta non comportasse problematiche particolari dal punto di vista economico.

Conseguentemente è stata enucleata una nozione di "lotti quantitativi" inserita nell'art. 3 dell'Allegato I.1»

1. LA SUDDIVISIONE IN LOTTI



► D.Lgs. 50/2016

Art. 51 - Suddivisione in lotti

Comma 1

REGOLA: SUDDIVISIONE IN LOTTI

...al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali,ovvero in lotti prestazionali...., in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

► Nuovo Codice dei contratti


Art. 58 - Suddivisione in lotti

Comma 1

REGOLA: SUDDIVISIONE IN LOTTI

Per garantire **la effettiva partecipazione** delle micro, delle piccole e delle medie imprese, **anche di prossimità**, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o **quantitativi** in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

1. LA SUDDIVISIONE IN LOTTI



► D.Lgs. 50/2016

Art. 51 - Suddivisione in lotti

DEROGA: MOTIVAZIONE (SENZA INDICAZIONE CRITERI)

Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica.


► Nuovo Codice dei contratti

Art. 58 - Suddivisione in lotti

DEROGA: MOTIVAZIONE (CON INDICAZIONE CRITERI)

Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti ~~indicano le ragioni che, secondo un criterio di proporzionalità, richiedono di non suddividere l'appalto in lotti in funzione dell'interesse, anche di natura organizzativa, a una efficiente ed efficace esecuzione delle prestazioni.~~ **motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese.**

1. LA SUDDIVISIONE IN LOTTI




MOTIVAZIONE DEROGA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA (testo adottato in via preliminare)

«Il) Va poi rammentato che la legge delega non indica il parametro al quale deve essere conforme l'esercizio del potere discrezionale di scelta fra suddivisione o accorpamento (essa stabilisce soltanto che tale ultima scelta vada motivata): o meglio, non indica espressamente il valore o interesse antagonista rispetto al favor per le MPMI che induce alla suddivisione.

Questo però - conformemente al pacifico indirizzo della giurisprudenza (che opera in argomento un sindacato anche molto penetrante: Consiglio di Stato, sez. III, 1857/2019) - si evince dal sistema: ed è dato sia dalle **esigenze connesse alla funzionalità organizzativa (e, in genere, alla funzionalità della prestazione contrattuale rispetto all'interesse pubblico ad essa sotteso)**, sia dalla **convenienza economica per la stazione appaltante, normalmente favorita dalla soluzione "aggregante" (sia pure non considerata in assoluto)**».

1. LA SUDDIVISIONE IN LOTTI



► D.Lgs. 50/2016

Art. 51 - Suddivisione in lotti

Comma 1

VALORE LOTTI ADEGUATO

.....Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

► Nuovo Codice dei contratti


Art. 58 - Suddivisione in lotti

Comma 1

VALORE LOTTI ADEGUATO

....Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

1. LA SUDDIVISIONE IN LOTTI



► D.Lgs. 50/2016

Art. 51 - Suddivisione in lotti

Comma 1

E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti.

► Nuovo Codice dei contratti

Art. 58 - Suddivisione in lotti


Comma 3

CRITERI DI INDIVIUAZIONE DEI LOTTI

Nel medesimo atto (bando o avviso) **le stazioni appaltanti indicano i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, avuto riguardo ai parametri indicati al comma 2.**

È in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti.

1. LA SUDDIVISIONE IN LOTTI




VALORE LOTTI «ADEGUATO»

La suddivisione in lotti è finalizzata a favorire la partecipazione delle MPPI parametrando i requisiti di qualificazione al valore del singolo lotto.



1. LA SUDDIVISIONE IN LOTTI




VALORE LOTTI «ADEGUATO»

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI LOTTI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

«La suddivisione in lotti di un appalto pubblico — ossia del suo oggetto — è considerata tradizionalmente una misura di favore per gli operatori economici di minori dimensioni. Occorre però subito avvertire come questa misura rappresenti solo una delle condizioni per il perseguimento dell'obiettivo indicato. **È infatti nel modo in cui l'appalto viene (eventualmente) suddiviso in lotti che può essere valutata l'effettività della misura medesima**».

1. LA SUDDIVISIONE IN LOTTI



VALORE LOTTI «ADEGUATO»


CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI LOTTI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

«La giurisprudenza ha tuttavia articolato il sindacato giurisdizionale su tale scelta discrezionale con un'indagine sulla complessiva razionalità e logicità della divisione, enucleando la **necessità di una motivazione rafforzata sui criteri di individuazione dei lotti** (territorialità, ecc.):..

“...**mancata suddivisione e cattiva suddivisione producono infatti il medesimo effetto escludente per le PMI**»).


1. LA SUDDIVISIONE IN LOTTI



VALORE LOTTI «ADEGUATO»

- Sia nel caso di lotti aggiudicati simultaneamente sia nel caso di lotti aggiudicati con procedure autonome, la soglia rilevante per l'individuazione della procedura applicabile è quella dell'importo complessivo dei lotti.

1. LA SUDDIVISIONE IN LOTTI



31

► D.Lgs. 50/2016

Art. 35-Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

Comma 9

Per i contratti relativi a lavori e servizi:

a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati **contemporaneamente (parola eliminata dal D.L. 32/2019)** per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;

b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

► Nuovo Codice dei contratti

Articolo 14- Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti.


Comma 9

Per i contratti relativi a lavori e servizi:

a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;

b) quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

1. LA SUDDIVISIONE IN LOTTI



► D.Lgs. 50/2016

Art. 51 - Suddivisione in lotti **VINCOLO DI PARTECIPAZIONE**

Comma 2

Le stazioni appaltanti indicano, altresì, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.


► Nuovo Codice dei contratti

Art. 58 - Suddivisione in lotti **VINCOLO DI PARTECIPAZIONE**

Comma 4

Al ricorrere delle medesime condizioni e ove necessario in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. **In ogni caso il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta** e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite.

1. LA SUDDIVISIONE IN LOTTI



► D.Lgs. 50/2016

Art. 51 - Suddivisione in lotti

VINCOLO DI AGGIUDICAZIONE

Comma 3

Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la facoltà di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare...

► Nuovo Codice dei contratti


Art. 58 - Suddivisione in lotti

VINCOLO DI AGGIUDICAZIONE

Comma 4

La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente **per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.**

1. LA SUDDIVISIONE IN LOTTI



VINCOLO DI PARTECIPAZIONE

RESTRIZIONI AL VINCOLO DI PARTECIPAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA


«È emerso che, in una prospettiva economica, i vincoli di partecipazione possono avere un costo più alto in termini di

- 1) maggior facilità di coordinamento tra imprese (quindi un maggior rischio di turbativa d'asta) e
- 2) minor numero atteso di concorrenti su ciascun lotto.

Nella pratica degli appalti il vincolo di partecipazione è diventato un sostituto quasi perfetto di quello di aggiudicazione semplicemente perché quest'ultimo è manipolabile: un ricorso strumentale su un solo lotto può bloccare l'intera procedura dal momento che l'allocazione di un lotto dipende in generale da quella degli altri.

Questi vincoli andrebbero pertanto utilizzati solo se ci si aspetta un numero di partecipanti elevato».

1. LA SUDDIVISIONE IN LOTTI



VINCOLO DI PARTECIPAZIONE


RESTRIZIONI AL VINCOLO DI PARTECIPAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

- **Stessi presupposti del vincolo di aggiudicazione** → «Pur mantenendo l'istituto, previsto dalla direttiva, si è anzitutto estesa al comma 4 al vincolo di partecipazione la dicotomia funzionale che, in recepimento della giurisprudenza più recente, ha distinto l'ambito soggettivo di rilevanza del vincolo in ragione della finalità dello stesso ("Al ricorrere delle medesime condizioni e ...")».



1. LA SUDDIVISIONE IN LOTTI



VINCOLO DI PARTECIPAZIONE

RESTRIZIONI AL VINCOLO DI PARTECIPAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA


- **Condizione aggiuntiva: elevato numero di concorrenti «attesi»** → «Inoltre, sempre al comma 4, si è perimetrato con maggior rigore il relativo ambito applicativo: oltre alle richiamate condizioni previste per l'apposizione del vincolo di aggiudicazione, (su cui, si veda di recente Consiglio di Stato, sez. III, n. 9003 del 21.10.2022) **è necessario un ulteriore presupposto, quello dell'elevato numero di operatori sul mercato** e dunque di un elevato numero di concorrenti attesi: "ove necessario in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti").

Si può in proposito osservare che:

7.1. l'opportuno inserimento nella disposizione dell'aggettivo "atteso" frustra le aspirazioni di un contenzioso strumentale perché, salvo valutazioni manifestamente illogiche della stazione appaltante, sarà sufficiente dimostrare l'esistenza di un elevato numero di operatori di settore per giustificare la previsione di un elevato numero possibile di concorrenti (e dunque a prescindere dal mero dato del numero effettivo degli offerenti, costituente un post factum);

7.2. **nell'eventualità di un accoglimento del ricorso, l'errore di valutazione della stazione appaltante può trovare rimedio nella riedizione della procedura, emendata dal vincolo».**

1. LA SUDDIVISIONE IN LOTTI



► D.Lgs. 50/2016

Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Comma 15

CONTENZIOSO

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

► Nuovo Codice dei contratti

Art. 108 - Criteri di aggiudicazione degli appalti

Comma 12

CONTENZIOSO

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, **e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.**

1. LA SUDDIVISIONE IN LOTTI

CONTENZIOSO



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

«Si è ritenuto infine che, in ipotesi di vincolo di partecipazione o di aggiudicazione, laddove venga impugnata l'aggiudicazione relativa ad un lotto, allo scopo di evitare la possibile paralisi delle gare relative agli altri lotti, fosse utile formulare una disposizione analoga a quella dell'art. 95, comma 15, del decreto legislativo n. 50 del 2016».

1. LA SUDDIVISIONE IN LOTTI



E LA VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE DI PROSSIMITÀ?

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

*“5. Il favor per le imprese di prossimità, pure contenuto nella lett. d) della delega, è stato espresso al comma 1 dell’articolo in commento e va inteso - anche per evitare problemi di compatibilità con il diritto dell’U.E. - come tendenza “di sistema”, **da valorizzare e declinato in special modo nella disciplina degli appalti sottosoglia**”.*

1. LA SUDDIVISIONE IN LOTTI

SUDDIVISIONE IN LOTTI E SUBAPPALTO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

«6. Le PMI, onde evitare i problemi causati dalla suddivisione (diseconomie di scala, minore coerenza prestazionale, moltiplicazione delle procedure e del contenzioso), possono essere peraltro valorizzate (non per suddividere, ma) in sede di subappalto».

2. IL SUBAPPALTO

2. IL SUBAPPALTO

42



► D.Lgs. 50/2016

Art. 105 -Subappalto

Comma 13

PAGAMENTO DIRETTO

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una **microimpresa o piccola impresa**;
- b)

► Nuovo Codice dei contratti

Art. 119 -Subappalto

Comma 11

PAGAMENTO DIRETTO

La stazione appaltante corrisponde direttamente al **subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto** ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il **subcontraente** è una **microimpresa o piccola impresa**;
- b)

2. IL SUBAPPALTO



SUBAPPALTO A CASCATA

Costituzione in mora – Infrazione n. 2018/2273

C) Divieto per un subappaltatore di fare a sua volta ricorso ad un altro subappaltatore

L'articolo 71, paragrafo 5, quinto comma, della direttiva 2014/24/UE recita:

“Le amministrazioni aggiudicatrici possono estendere o possono essere obbligate dagli Stati membri a estendere gli obblighi previsti al primo comma, [cioè l'obbligo di indicare alle amministrazioni aggiudicatrici nome, recapito e rappresentanti legali dei subappaltatori] ad esempio: [...] b) **ai subappaltatori dei subappaltatori** del contraente principale o ai subappaltatori successivi nella catena dei subappalti.”

.....

Da tali disposizioni, nonché dall'obbligo di rispettare i principi di proporzionalità e parità di trattamento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, all'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE e all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, **risulta che gli Stati membri non possono imporre ai subappaltatori un divieto generale e universale di fare a loro volta ricorso ad altri subappaltatori.**

2. IL SUBAPPALTO



SUBAPPALTO A CASCATA

Costituzione in mora – Infrazione n. 2018/2273

C) Divieto per un subappaltatore di fare a sua volta ricorso ad un altro subappaltatore

Orbene, l'articolo 105, comma 19, del decreto legislativo 50/2016 vieta in modo generale e universale che le prestazioni subappaltate possano essere oggetto di ulteriore subappalto.

Pertanto la Commissione conclude che l'articolo 105, comma 19, del decreto legislativo 50/2016 viola sia le disposizioni delle direttive menzionate nella sezione 1.3.A della presente lettera, sia le seguenti disposizioni: l'articolo 18, paragrafo 1, e l'articolo 71, paragrafo 5, quinto comma, della direttiva 2014/24/UE; l'articolo 36, paragrafo 1, e l'articolo 88, paragrafo 5, quinto comma, della direttiva 2014/25/UE; l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 42, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva 2014/23/UE.

2. IL SUBAPPALTO

45

► D.Lgs. 50/2016

Art. 105 -Subappalto

Comma 19

DIVIETO SUBAPPALTO A CASCATA

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

► Nuovo Codice dei contratti

Art. 119 -Subappalto

Comma 17

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO A CASCATA

Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione:

- **delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori**
- **oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.**

Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.



2. IL SUBAPPALTO



SUBAPPALTO A CASCATA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

«...il nuovo comma 17 tende a soddisfare le prescrizioni delle direttive UE in ordine al divieto di limitazioni al ricorso al c.d. subappalto di subappalto fissate in maniera astratta, **a prescindere dalla possibilità di verificare le capacità di eventuali subappaltatori e senza menzione del carattere essenziale degli incarichi**. Le limitazioni devono, pur nel rispetto necessario dei principi di trasparenza e di tutela del mercato del lavoro, essere dunque specifiche e motivate.

Si è ritenuto di non fare rinvio alla norma generale in materia di subappalto, di cui al comma 2 dello stesso articolo, ma di prevedere uno specifico comma – appunto il comma 17 – sia per l'esigenza di rispondere puntualmente alla procedura di infrazione in corso, sia per rendere più chiara la necessità di un'apposita previsione nei documenti di gara che, nel prevedere il subappalto, si occupi anche del subappalto da parte del subappaltatore».

2. IL SUBAPPALTO



SUBAPPALTO A CASCATA

PARERE CONFERENZA UNIFICATA 26 GENNAIO 2023

«La possibilità data al subappaltatore, di subappaltare ulteriormente, genera numerose difficoltà alle stazioni appaltanti, anche e soprattutto, nella fase dell'esecuzione, avendo proceduto il legislatore della nuova versione del Codice a prevederla, senza tuttavia fornirne una disciplina puntuale.

Da qui una serie di criticità dal momento che:



2. IL SUBAPPALTO

SUBAPPALTO A CASCATA



PARERE CONFERENZA UNIFICATA 26 GENNAIO 2023

- *non è stato fissato un livello fino al quale è possibile spingersi nella catena dei subappaltatori;*
- *I controlli che devono ogni volta essere espletati (comprese le verifiche antimafia, il DURC, ecc.);*
- *in occasione di ogni autorizzazione del subappalto del subappalto ritardano sicuramente la conclusione degli interventi;*
- *per i pagamenti le stazioni appaltanti devono osservare le stesse regole dettate per il primo subappaltatore?*
- *problema della responsabilità solidale in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori del sub/sub/sub... appaltatore;*

Pur non potendo escludere l'applicazione dell'istituto, il legislatore potrebbe introdurre una "clausola di salvaguardia" per le S.A., prevedendo la possibilità di limitarla, sia in termini qualitativi, che quantitativi, come sembrerebbe consentire l'art. 71, comma 8, della Direttiva 2014/24/UE, laddove consente agli stati membri di limitare l'applicabilità di talune misure "a determinati tipi di appalti, a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici o operatori economici ovvero a determinati importi».

3. IL SOTTO SOGLIA

3. IL SOTTO SOGLIA

50

LE NOVITÀ DELLA RIFORMA

LAVORI
€ 5.382.000,00

SERVIZI E FORNITURE
L. € 215.000,00

SERVIZI E FORNITURE
S. € 140.000,00

- **Recepita sostanzialmente la disciplina di semplificazione di cui all'art. 1 del D.L. 76/2020 con soglie più elevate** per l'affidamento diretto e per la procedura negoziata (art. 50 Nuovo Codice contratti)
- Criterio della **rotazione** limitato all'affidatario uscente, con esclusione degli inviti, e con riferimento al precedente affidamento. Codificazione del principio giurisprudenziale in base al quale tale criterio non si applica in caso di procedure negoziate «aperte al mercato» (art. 49 Nuovo Codice contratti)
- Esclusione del **sorteggio** per la selezione degli operatori economici da invitare salvi casi eccezionali debitamente motivati (art. 50 Nuovo Codice contratti)
- Esclusione dello **stand still** per tutto il sotto soglia (art. 55 Nuovo Codice contratti)

3. IL SOTTO SOGLIA

51

LE NOVITÀ DELLA RIFORMA

- Semplificazione delle **attività di controllo dei requisiti** (art. 52 Nuovo Codice contratti)
- Sempre possibile, senza dover documentare la ricorrenza di specifici presupposti, la **consegna anticipata**, dopo la verifica dei requisiti (art. 50 Nuovo Codice contratti)
- Diviene **obbligatorio** (in analogia al regime emergenziale ex art. 1 D.L. 76/2020) l'utilizzo delle procedure semplificate; possibile il ricorso alla procedura aperta esclusivamente per l'affidamento di lavori di importo compreso tra un milione di Euro e la soglia europea

LAVORI
€ 5.382.000,00

SERVIZI E FORNITURE
L. € 215.000,00

SERVIZI E FORNITURE
S. € 140.000,00

3. IL SOTTO SOGLIA

► SOTTO SOGLIA E RILEVANZA TRANSFRONTALIERA

Quando la stazione appaltante accerta l'esistenza di un **interesse transfrontaliero certo**, segue le procedure ordinarie.

La norma tiene conto di quanto stabilito nella lettera della Commissione europea del 6 aprile 2022, di messa in mora dell'Italia, la quale, al punto 2.3., occupandosi della disciplina introdotta dai decreti-legge n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021, che prevedono affidamenti diretti e procedure negoziate per l'aggiudicazione di contratti pubblici di importi inferiori alle soglie europee, ha ritenuto la suddetta disciplina violativa dei principi europei di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, laddove non obbliga la stazione appaltante a valutare se l'appalto presenti un interesse transfrontaliero certo.

LAVORI
€5.382.000,00

SERVIZI E FORNITURE
L. € 215.000,00

SERVIZI E FORNITURE
S. €140.000,00



3. IL SOTTO SOGLIA

IL FAVOR PER LE IMPRESE DI PROSSIMITÀ

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

“5. Il favor per le imprese di prossimità, pure contenuto nella lett. d) della delega, è stato espresso al comma 1 dell’articolo in commento e va inteso - anche per evitare problemi di compatibilità con il diritto dell’U.E. - come tendenza “di sistema”, da valorizzare e declinato in special modo nella disciplina degli appalti sottosoglia”.

LAVORI
€5.382.000,00

SERVIZI E FORNITURE
L. € 215.000,00

SERVIZI E FORNITURE
S. €140.000,00

3. IL SOTTO SOGLIA

LAVORI
€5.382.000,00

SERVIZI E FORNITURE
L. € 215.000,00

SERVIZI E FORNITURE
S. €140.000,00

CONFERENZA DELLE REGIONI

**INDICAZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI
CONTRATTI PUBBLICI DEL D.L. N.76/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE
N.126/2020 RECANTE "MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E
L'INNOVAZIONE DIGITALE**



3. IL SOTTO SOGLIA

LAVORI
€5.382.000,00

SERVIZI E FORNITURE
L. € 215.000,00

SERVIZI E FORNITURE
S. €140.000,00

«Si può ragionevolmente ritenere che la disposizione consenta di favorire le imprese localizzate sul territorio nel quale eseguire l'appalto, evitando al contempo la concentrazione territoriale degli inviti ed affidamenti che potrebbero determinare una chiusura del mercato in contrasto con i principi comunitari di parità di trattamento e di non discriminazione richiamati dallo stesso disposto di cui all'art. 1 del D.L. 76/2020.

Il criterio (della dislocazione territoriale), così inteso, risponderebbe alle esigenze emergenziali dettate dall'art. 1 del D.L. semplificazioni, facilitandone gli obiettivi, in ragione degli **effetti positivi che la selezione degli OE in ambito territoriale produrrebbe sul tessuto imprenditoriale locale con ricadute economiche positive e conseguente rilancio dell'economia del territorio, sulle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria riducendo gli spostamenti, sulle difficoltà logistiche ed organizzative (che incontrerebbero soprattutto le PMI nell'organizzazione d'impresa a distanza) sui costi di organizzazione dell'Impresa, sulla valorizzazione della "filiera corta" in osservanza ai principi di cui all'art. 18 della Direttiva 24/2014, relativamente all'integrazione degli aspetti ambientali negli appalti...».**

3. IL SOTTO SOGLIA

....In merito all'individuazione dell'ambito territoriale rilevante ai fini del rispetto della dislocazione territoriale delle imprese da invitare, in assenza di indicazioni normative, l'interpretazione letterale orienterebbe la Stazione appaltante ad affidarsi all'elencazione di cui all'art. 114 della Costituzione che suddivide l'Italia nei diversi livelli di dislocazione territoriale: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.

.... la stazione appaltante potrà, quindi, delimitare l'ambito territoriale, in base alla sede legale e/o operativa dell'impresa, da valutarsi in maniera proporzionale al valore dell'appalto tenuto conto del luogo di esecuzione del contratto d'appalto».

LAVORI
€5.382.000,00

SERVIZI E FORNITURE
L. € 215.000,00

SERVIZI E FORNITURE
S. €140.000,00

4. ULTERIORI MISURE PER LE PMI

4. ULTERIORI MISURE PER LE PMI requisiti di partecipazione/qualificazione lpp



► D.Lgs. 50/2016

Art. 30 -Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni

Comma 7

I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.

Art. 83- Criteri di selezione e soccorso istruttorio

Comma 2

*..... Per i **lavori**, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e **anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese**, il sistema di qualificazione, ...*

Art. 84 - Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici

Comma 8

*..... Sono disciplinati, altresì, i **criteri per la determinazione dei corrispettivi dell'attività di qualificazione**, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché **per le microimprese e le piccole e medie imprese**.*

► Nuovo Codice dei contratti

Art. 10 -Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione

Comma 3

*Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, **tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.***

4. ULTERIORI MISURE PER LE PMI criteri di aggiudicazione



► D.L. 77/2021 (APPALTI PNRR – PNC)

Art. 47 quater -Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC

Comma 1

*Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, **le procedure** afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, **possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta.***

Legge 78/2022

*d) **previsione, al fine di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, di criteri premiali per l'aggregazione di impresa,***

4. ULTERIORI MISURE PER LE PMI criteri di aggiudicazione



► D.Lgs. 50/2016

Art. 95 -Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Comma 13

Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito i **criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta****nonché per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti** e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. **Indicano altresì il maggiore punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero**, e l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

► Nuovo Codice dei contratti

Art. 108 -Criteri di aggiudicazione degli appalti

Comma 7

.....*Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, **criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta.** Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.*

4. ULTERIORI MISURE PER LE PMI garanzie- sopra soglia



► D.Lgs. 50/2016

Art. 93 - Garanzie per la partecipazione alla procedura

Comma 7

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. **Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.....**

Comma 8

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto**, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. **Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

► Nuovo Codice dei contratti

Art. 106 - Garanzie per la partecipazione alla procedura

Comma 8

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto **del 30 per cento** per gli operatori economici ai quali venga sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo. **L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50 per cento nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese....**

Non è riproposto l'obbligo di produrre la dichiarazione d'impegno a costituire la garanzia definitiva

4. ULTERIORI MISURE PER LE PMI garanzie- sopra soglia



► D.Lgs. 50/2016

Art. 103- Garanzie definitive

Comma 1

.....Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

► Nuovo Codice dei contratti

Art. 117 - Garanzie definitive

Comma 3

.....Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

4. ULTERIORI MISURE PER LE PMI garanzie- sopra soglia



► D.Lgs. 50/2016

Art. 103- Garanzie definitive

► Nuovo Codice dei contratti

Art. 117 - Garanzie definitive

Comma 4

Negli appalti di lavori l'appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di **sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi**, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9. Per **motivate ragioni di rischio** dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia.

4. ULTERIORI MISURE PER LE PMI garanzie- sotto soglia



► D.L. 76/2020

Art. 1- Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

GARANZIA PROVVISORIA

Comma 4

...la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

► Nuovo Codice dei contratti

Art. 53 -Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

GARANZIA PROVVISORIA

Comma 1

*Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, **la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106** salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.*

Comma 2

*Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare **non può superare l'uno per cento** dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.*

4. ULTERIORI MISURE PER LE PMI garanzie- sotto soglia



► D.Lgs. 50/2016

Art.103- Garanzie definitive

GARANZIA DEFINITIVA

Comma 11

*E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. **L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.***

► Nuovo Codice dei contratti

Art. 53 -Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

GARANZIA DEFINITIVA- ESONERO SENZA MIGLIORAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

Comma 4

In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

4. ULTERIORI MISURE PER LE PMI progettazione

- D.P.R. 207/2010



- Nuovo Codice dei contratti- Allegato I.7

Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo

SEZIONE II

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

Articolo 7 - Relazione generale

f)indicazioni di sintesi sull'impatto occupazionale dell'intervento sia in fase di realizzazione che di esercizio, nei casi in cui sia richiesto; **indicazioni generali di impatto in termini di coinvolgimento delle micro e piccole imprese**, sia nella fase di realizzazione dell'opera, sia nelle fasi di manutenzione programmata e straordinaria;

**NUOVO
CODICE DEI CONTRATTI**

**Grazie per
l'attenzione!**